



TRIBUNALE FEDERALE

## DECISIONE N° 7/ s.s. 2025-2026

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Presidente

Avv. Stefano Schiavone

Componente

Avv. Andrea Gritti

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **10/06/2026** alle ore 17.30 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

### DECISIONE

I – Il procedimento a carico dei tesserati Alessandro Pesapane, Gianni Mariani e asd Alguer Rugby 2024 si basa sulla seguente accusa come formalizzata nell'atto di deferimento e cioè:

- A) il tesserato Alessandro PESAPANE (tess. n. 102112) a. per la violazione dell'art. 20, n. 1 del Regolamento di Giustizia F.I.R. - per aver agito in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che dovrebbero contraddistinguere ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale. Il PESAPANE, infatti, senza prima informare l'ASD AMATORI Rugby Alghero e senza cercare la mediazione della Federazione Italiana Rugby o del Comitato Regionale

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italcico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it



## TRIBUNALE FEDERALE

sardo, ha presentato un ricorso al TAR al fine di ottenere l'annullamento della delibera comunale e della Determinazione Dirigenziale con le quali il campo Maria Pia di Alghero veniva affidato in via provvisoria all'AMATORI RUGBY ALGHERO. Questa condotta appare in evidente violazione del principio della correttezza in quanto, senza avvisare l'AMATORI RUGBY ALGHERO, in questo ricorso, il tesserato Alessandro PESAPANE, quale Presidente dell'ASD ALGUER 2024, ha chiesto, in via cautelare, la immediata sospensione dei due atti con i quali il campo era stato assegnato alla società AMATORI RUGBY ALGHERO. Questa richiesta, qualora fosse stata accolta e non rigettata, avrebbe potuto precludere l'accesso al campo "Maria Pia" - gestito dall'AMATORI RUGBY da oltre 50 anni - agli oltre duecento tesserati di quest'ultima società con grave nocimento per il locale movimento sportivo rugbistico. Fatto accertato il 29 dicembre 2025 con la notifica all'ASD AMATORI RUGBY ALGHERO del ricorso al TAR. per la violazione dell'art. 20, n. 1 del Regolamento di Giustizia F.I.R. - per aver falsamente attestato alle Autorità Federali, al momento della costituzione della nuova società sportiva ALGUER Rugby 2024, di avere la disponibilità dell'impianto sportivo "Campo di rugby Maria Pia" di Alghero per disputare le partite casalinghe del campionato regionale di serie C nonostante non avesse avuto, anche perché mai richiesta, alcuna autorizzazione all'uso del campo da parte dell'AMATORI RUGBY



## TRIBUNALE FEDERALE

ALGHERO cha risultava affidatario della struttura in via esclusiva; per la violazione dell'art. 20, n. 1 del Regolamento di Giustizia F.I.R. - per avere, nel corso dell'esame a cui è stato sottoposto il 23 febbraio 2026 nell'ambito di questo procedimento disciplinare, diffamato l'onore ed il prestigio della dirigenza dell'AMATORI Rugby Alghero dichiarando al Sostituto Procuratore F.I.R., relativamente ai 250 tesserati che risulta avere l'AMATORI, che erano soliti procedere al tesseramento anche di persone già decedute e di tesserarne molte anche senza il loro consenso. Nello specifico il tesserato PESAPANE, nel riferirsi al numero dei tesserati dell'AMATORI RUGBY ALGHERO, ha dichiarato: "in realtà dei 250, 45 li 4 troviamo al camposanto di sicuro, che saranno morti da 15 anni. Provi a vedere quante gente è in elenco dei 250 che dimostrano" e ancora "le ho detto defunte perché sicuramente ci sarà qualche morto lì in mezzo, le posso garantire che ogni anno tesserano sempre le stesse persone". Fatto avvenuto il 23 febbraio 2026 nel corso dell'audizione tenutasi via Zoom. per la violazione dell'art. 20, n. 1 del Regolamento di Giustizia F.I.R. - per aver il giorno 4 novembre 2025, presso l'impianto sportivo "Maria Pia" di Alghero, offeso il Signor Paolo NURRA con la frase "sei un uomo di merda, hai i coglioni come quelli di un gatto, come ti permetti di salutarmi". B) il tesserato Gianni Mariani (tess. n. 124687). per la violazione dell'art. 20, n. 1 del Regolamento di Giustizia F.I.R. per aver il giorno 29 novembre 2025, inviato in



## TRIBUNALE FEDERALE

data, al tesserato Paolo NURRA il messaggio vocale "io mi sarei vergognato a scrivere un post del genere. Guarda te lo dico con tutto il cuore, hai i coglioni come quelli di un gatto. Tu sei proprio una persona che non ha un cazzo di valori, è la verità, poi quando mi cerchi te lo dico in faccia, sei un cazzo marino di fondale". C) la Asd Rugby Alguer 2024 per responsabilità oggettiva ex artt. 20.6 del Regolamento di Giustizia Sportiva per le condotte tenute dai tesserati Alessandro Pesapane e Gianni Mariani.

\*\*\*

II – All'udienza del 10 giugno 2026 compariva l'avv. Salvatore Salaris per i deferiti ed il sostituto procuratore federale avv. Flavio Cioccarelli.

\*\*\*

## III – MOTIVI DELLA DECISIONE

### FATTO

Con esposto datato 2 gennaio 2026, il Sig. Francesco Giuseppe Badessi, in qualità di Presidente pro-tempore della "A.S.D. Amatori Rugby Alghero", adiva la Procura Federale della F.I.R. lamentando una serie di condotte ritenute lesive dei doveri di lealtà, probità e correttezza gravanti sui tesserati e affiliati federali. Nello specifico, venivano segnalate reiterate dichiarazioni lesive dell'onore societario sui canali *social*, la contestazione formale con riferimento all'uso ed all'affidamento dell'impianto sportivo comunale "Maria Pia" ad Alghero mediante



## TRIBUNALE FEDERALE

ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, nonché condotte verbali ingiuriose poste in essere in costanza di incontri sportivi e concentramenti.

A seguito delle indagini esperite dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Flavio Cioccarelli, veniva formulato formale atto di deferimento (procedimento n. FIR/2026/0005) ai sensi dell'art. 81.2 del Regolamento di Giustizia. La Procura evidenziava che l'incolpato Alessandro Pesapane, all'atto dell'iscrizione della neonata società ASD Alguer Rugby 2024 al campionato regionale di Serie C, aveva dichiarato falsamente la disponibilità formale del campo di gioco "Maria Pia", omettendo un'interlocuzione preventiva con la società storicamente affidataria (Amatori Rugby Alghero). Venivano altresì deferiti il tesserato Alessandro Pesapane ed il tesserato Gianni Mariani per condotte verbali non conformi ai canoni del diritto sportivo nei confronti di tesserati della società opponente, chiamando l'ASD Alguer Rugby 2024 a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.

La difesa degli incolpati si costituiva mediante memoria difensiva, eccependo l'infondatezza di alcune contestazioni, evidenziando la natura prettamente amministrativa e non federale della contesa sull'impianto comunale con il Comune di Alghero, e ridimensionando le frizioni verbali nell'alveo di una



TRIBUNALE FEDERALE

accesa dialettica o di reciproco "sfottò". Di fatto comunque riconoscendo di aver preferito le frasi agli stessi contestate.

## **DIRITTO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE**

Questo Collegio, esaminati gli atti del procedimento, la memoria difensiva e le risultanze istruttorie, ritiene di dover definire la controversia sulla scorta delle seguenti considerazioni in diritto:

### **Sulla legittimità del ricorso al TAR Sardegna promosso dalla ASD Alguer Rugby 2024**

In via preliminare, deve essere affrontato il profilo di doglianza sollevato in ordine alla pendenza del ricorso giurisdizionale amministrativo innanzi al TAR Sardegna, promosso dalla ASD Alguer Rugby 2024 avverso le delibere del Comune di Alghero concernenti l'assegnazione e la ripartizione d'uso dell'impianto sportivo "Maria Pia". Questo Tribunale ritiene che tale iniziativa non possa in alcun modo formare oggetto di censura o sanzione disciplinare in questa sede federale. Pur nel rispetto dei generali doveri di lealtà e della specificità dell'ordinamento sportivo, deve essere pienamente riconosciuta e preservata la legittimità costituzionale di ciascun affiliato o tesserato di far valere le proprie ragioni in sede giudiziale ordinaria ed amministrativa, laddove la controversia afferisca a provvedimenti di enti pubblici (nella specie, l'amministrazione comunale) incidenti sulla disponibilità di beni patrimoniali



TRIBUNALE FEDERALE

pubblici o demaniali. Pertanto, l'impugnazione degli atti amministrativi dinanzi al TAR Sardegna, promossa contro il Comune di Alghero, si configura come legittimo esercizio del diritto di difesa e di azione, e non costituisce illecito disciplinare sportivo.

**Sulla responsabilità degli incolpati Alessandro Pesapane e Gianni Mariani**

Per quanto concerne i restanti addebiti di natura prettamente disciplinare — attinenti alle irregolarità dichiarative in sede di iscrizione e ai comportamenti verbali tenuti in occasione dei concentramenti sportivi — il Tribunale osserva che la responsabilità degli incolpati risulta acclarata e supportata dal materiale probatorio.

Tuttavia, ai fini della quantificazione della sanzione, questo Collegio valuta positivamente la condotta processuale dei tesserati Alessandro Pesapane e Gianni Mariani. Questi ultimi, infatti, hanno cooperato con l'ufficio inquirente, ammettendo i fatti materiali e le intemperanze verbali contestati, prestando piena collaborazione all'accertamento della verità. Tale atteggiamento collaborativo ha concretamente e significativamente facilitato le indagini della Procura Federale e la conseguente decisione di questo Tribunale, consentendo una rapida e trasparente definizione del procedimento. Tale condotta consente l'applicazione di una sensibile riduzione rispetto alle originarie richieste sanzionatorie formulate dall'organo d'accusa.



TRIBUNALE FEDERALE

### **Sulla responsabilità oggettiva della ASD Alguer Rugby 2024**

Accertata la responsabilità disciplinare dei tesserati Pesapane e Mariani, ne discende la declaratoria di responsabilità oggettiva in capo alla società di appartenenza ASD Alguer Rugby 2024, ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento di Giustizia della F.I.R., la quale va sanzionata con una pena pecuniaria equamente rimodulata in ragione del contesto attenuato sopra delineato.

Conseguentemente questo Tribunale Federale riunitosi in camera di consiglio, letto al termine dell'udienza il dispositivo nel quale dava accoglimento alla richiesta della Procura Federale

#### **PQM**

Il Tribunale Federale ritenuta la responsabilità dei sigg. Alessandro Pesapane e del sig. Gianni Mariani per l'effetto condanna il sig. Alessandro Pesapane all'interdizione di mesi 3 (tre) per la violazione dell'art. 20 co. 1 RGS ed il sig. Gianni Mariani a 20 (venti) giorni di interdizione per la violazione dell'art. 20 co. 1 e1 RGD.

Condanna a titolo di responsabilità oggettiva la ASD Rugby Alguer 2024, ex art. 20 co. 6 del RGS, alla sanzione pecuniaria di euro 100,00.

Roma, 10 giugno 2026



TRIBUNALE FEDERALE

Il Relatore

Avv. Stefano Schiavone

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Francesco Silvestri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 12/06/2025

PUBBLICATA

IL 15/06/2025

**Tribunale Federale**  
**Il Segretario**  
**Barbara Zicchieri**

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it